

**«Nella solitudine delle campagne e nell'aridità della stagione»:
idee di un parroco fanese su mezzadria e mezzadri di metà Ottocento**

di Sergio Anselmi

1. Ventitré «titoli» per il totale di 140 «regole», costituiscono le «Discipline agrarie» della Casa Ducale Leuchtenberg, che tra 1815 e 1845 possedette vaste e belle tenute nelle Marche e nella Romagna. Venivano fatte firmare ai mezzadri unitamente al contratto di colonia, che le considerava «appendice» e «parte integrale» del contratto stesso¹.

In generale erano firmate dai contadini con segno di croce, davanti a due testimoni e all'agente della Casa.

Esse discipline, abbastanza moderne quanto a tecnica agraria, si aprono con 17 «regole generali» concernenti la vita privata dei membri della famiglia mezzadrile, che obbedisce al *Colono* (capo), il quale in tutto risponde al *Padrone* e ai suoi *Agenti*².

Nulla di nuovo rispetto a quel che la consuetudine e la generale miseria - sempre stimolatrice di forti pressioni degli abbienti su quanti debbono pur vivere - avevano consolidato: la degradazione del contratto di mezzadria (almeno teoricamente, societario tra concedente e ricevente) a patto di soggezione³.

Gli anni che vanno dalla restaurazione postnapoleonica all'arrivo dei subalpini, difficili oltre ogni dire sia per ragioni che si dovrebbero dire obiettive, ma che tali non sono (carestie e pestilenze), sia per gli esiti del brigantaggio politico, già incoraggiato dalla Chiesa, che ora si ritorcevano contro il ricostituito Stato del Papa con l'esplosione di delinquenza in ogni angolo del territorio⁴, sia per l'incrocio di tre fattori economico-culturali: assenza di nuove terre da coltivare se non in aree marginalissime, staticità dei tassi di rendimento dei vari generi agricoli, consistente crescita demografica. Il tutto avrebbe determinato la spaccatura delle classi subalterne in «laboriose» e «pericolose», ossia in proletariato e sottoproletariato⁵.

I proprietari terrieri reagiscono come possono (in accordo con le schizofreniche autorità politico-religiose), irrigidendosi su posizioni sempre più «conser-

vatrici» che, in non pochi casi, danno luogo a comportamenti vessatori ai danni dei coloni, i quali, a loro volta, incrementano le sottrazioni furtive dei beni prodotti, dovendosi in qualche modo difendere dalle esose richieste della proprietà e dei fattori, mentre all'interno delle famiglie coloniche si manifestano i segni di un più vivace conflitto generazionale, visibile agli occhi di tutti (e quindi anche dei padroni) nelle forme esterne di comportamento.

Tranne nei casi di antichi e consolidati rapporti di stima tra proprietari e mezzadri ben diretti da capifamiglia qualificati⁶, la possidenza risponde in due modi: quello del maggior impegno agronomico, adottando regole generali volte a migliorare gli esiti colturali dei poderi, razionalizzando, insomma, ferma restando la gestione mezzadrile; quello del pigro parassitismo redditiero, aumentando la pressione sui contadini, fino a pensarli come animali da lavoro. Cosa non nuova del resto.

Nell'un caso e nell'altro i proprietari recepiscono, e forse rafforzano, una diffusa mentalità anticontadina, trovando in ciò appoggio nei cittadini non possidenti, che vivono modestamente, nei poveri e mendicanti, negli espulsi dalla terra per eccesso di mano d'opera⁷.

È ovvio che i mezzadri, avendo casa e disponendo di derrate alimentari, stiano meglio di parecchi altri, e questo favorisce l'irritazione dei più verso di loro. Del resto i contadini («gente di contà») sono sempre stati il bersaglio ostile degli abitanti «di città», manifestato anche nella satira, divenuta più cattiva da quando i coloni, accedendo ai paesi, a volte vistosamente abbigliati di rosso e turchino, «colori da contadino», si diceva, avevano sciolto ancestrali timidezze di comportamento (il fumare, ad esempio) nella frequentazione assidua di fiere e osterie, come l'uso di navicelle d'oro e di coralli da parte delle donne in occasione di messe, feste e processioni.

Il diffuso malessere dei centri urbani, indirizzato contro i campagnoli, può essere utilizzato dai proprietari per scaricare all'esterno tensioni che hanno origini diverse e per rafforzare, almeno formalmente, il proprio potere sui mezzadri. Che poi esistano casi di effettiva collaborazione tra padroni e contadini e di sostanziale utilità a non dar corso pratico alle norme più vessatorie, soprattutto nei confronti dei coloni più fedeli, è del tutto scontato, dato che la forza lavoro qualificata (tranne nei casi estremi di affermazione di qualche principio) è cercata e ben conservata da qualsiasi proprietà in qualsiasi situazione, soprattutto se a basso costo, tanto più che nel caso della mezzadria essa presidia stabilmente il territorio e il capitale: case, terre, colture, bestiame, piante, ecc.

Resta tuttavia sgradevole leggere le «regole generali» di condotta personale e domestica imposte al socio contadino (che per altro non ha alcuna possibilità,

quand'anche ne abbia voglia, e in genere la ha, di sindacare «il privato» della controparte), pur essendo teoricamente corretto in alcuni casi (i matrimoni, ad esempio) ottenere il «consenso padronale» o l'approvazione di scelte privatissime: il sacerdozio, il nubilato, l'accesso all'istruzione scolastica, ecc.

L'impressione generale è che nel mare di colonie a gestione mezzadrile, molte siano le colònie, nelle quali i *bianchi* (padroni) vessano gli *indigeni* (mezzadri), che hanno spesso comportamenti rozzi se non primordiali, in una mescolanza di norme nelle quali entra una specie di paideia del buon comportamento morale, necessario se non indispensabile al funzionamento dell'economia privata e pubblica. Che si tratti di «paternalismo» è fuori discussione, ma si sa che ovunque, allora, gli uomini sono concepiti come sudditi. A maggior titolo ciò accade nelle campagne, ove la proprietà è requisito indispensabile per partecipare alla gestione dei municipi.

2. Nello Stato Pontificio, statico oltre ogni dire nonostante alcuni sforzi di rinnovamento, tutti abortiti anche per cause esterne, il paternalismo è legge della riconosciuta gerarchia ecclesiastica, della capillare presenza dei monaci e degli energici conventi femminili, in ricorrente lite con il potere politico, pur sempre tenuto da ecclesiastici, ma in accordo con questo nel concepire la disuguaglianza sociale come fatto naturale sancito dalla morale corrente se non dal diritto: la piramide dalla larga base contadina e dal vertice che tutto vede, provvede, ordina, premia, punisce.

Ma nella «larga base» non tutti i contadini sono uguali. Tra questi, i mezzadri stanno meno peggio degli altri e tra i mezzadri alcuni stanno meglio dei più. Lo stesso accade tra i proprietari di terre, che sarebbe erroneo considerare sempre come espressione di interessi convergenti, anche se tutti, alla fine, si allineano su posizioni comuni, anche perché vivono in ambienti ristretti.

I parroci, che da secoli risiedono nei piccoli centri sui quali gravitano i contadini e di norma gestiscono le mense parrocchiali (poderi, soprattutto), conoscono bene la condizione colonica e i maneggi di conventi, confraternite, cappellanie, ecc., oltre che gli affari di fattori, ministri e padroncini. In generale lasciano che le cose vadano a loro modo, a volte profittando di esse, a volte rassegnandosi. Ma essendo pastori di greggi prevalentemente composti di mezzadri, almeno in molta parte dell'Italia centrale, non possono ignorare miserie e squallori, esercitandosi qualche volta nel tentativo di correggerne quelle che appaiono come macroscopiche distorsioni, usando anche parole e frasi che abbiano forza d'immagine.

Sono parecchi e ben documentati i lavori sul ruolo dei parroci, degli abati

e dei vescovi nell'agricoltura dell'Italia media. Fiorenzo Landi ha recentemente illustrato la «figura del parroco rurale, che prende piede dopo il Concilio di Trento», quale «anello di raccordo intermedio tra l'apparato ecclesiastico e le singole comunità», e ha ricordato il compito tecnico che gli affidava l'agronomo Francesco Grisellini nel 1775⁸.

Si conoscono numerosi interventi a stampa di parroci e altri religiosi, noti con l'espressione generica «catechismi agrari»⁹, come il lavoro di abati e sacerdoti (meno i regolari) nelle accademie agrarie sette-ottocentesche. Inutile poi ricordare l'opera di personaggi quali Raffaello Lambruschini, perché qui sarebbe pleonastico il farlo. Quel che è certo è che non pochi parroci, pur restando strettamente collegati alla gestione consolidata, mezzadrile in particolare, e accettando il principio della diversità di stato formale tra padroni e contadini, ponendosi inevitabilmente dalla parte dei primi, tentano di contribuire al mantenimento del rapporto (con tutti i limiti già detti), migliorandone alcuni tratti, dato che esso, nella fase immediatamente pre-rivoluzionaria e in quella della restaurazione post-napoleonica, nel clima incerto creato da profondi sconvolgimenti tecnici e politici, si era scomposto, dando luogo ad abusi frequenti: dall'imposizione di «oneri aggiuntivi», come scrive Renzo Paci¹⁰, alla sottrazione di parte dei raccolti da parte dei coloni.

3. La restituzione del patto alla sua logica intrinseca, là dove esso è consolidato da tempo, giova anche alla stabilizzazione del sistema toscano e di quello pontificio, essendo la flessibilità e adattabilità della mezzadria un elemento forte degli stessi, tanto più che nulla di extragricolo lascia intravedere l'economia di allora, mentre nuove nubi politiche, dopo il 1830-1831 di Francia e Italia, si addensano all'orizzonte.

Il governo centrale romano è consapevole della necessità di risistemare le cose in materia di mezzadria e nel 1833 dirama istruzioni per «rivedere i vecchi istituti agrari» che regolano i rapporti tra padroni e contadini, come a dire tra quasi tutti i membri della sua popolazione. Emergono come sempre le resistenze locali, già manifestatesi al tempo della catastazione piana, ma è intenso, non solo tra i parroci, lo sforzo di concepire norme che possano favorire l'aumento delle rese agricole, migliorino le condizioni materiali dei contadini, contengano «la corruzione» dei coloni, non scontentino i padroni, ribadiscano la separazione di ceto.

Ad esempio, a Urbania, nell'alto Pesarese, tra 1833 e 1857, si tenta di costruire e attivare «un nuovo statuto agrario», come ha documentato Corrado Leonardi¹¹; a Fano, un parroco di suburbio, Vincenzo Monti di Rosciano, nel

1848, elabora «una scritta agraria, dopo averne lette molte e molte altre, e dopo la lunga esperienza di oltre cinque lustri, che [...è] stato parroco, quasi sempre de' villici»¹². E la invia al conte Camillo Marcolini di Fano, ossia, scrive nella lettera che accompagna il progetto, «al mecenate [...che] ha fama di perspicacia nelle scienze», «morigeratezza ne' costumi», «amore per le faccende rusticali» e «vistosi capitali [... che] lo distinguono tra tanti altri».

Data la lunghezza del testo - 40 capitoli più appendici - chiede scusa per il fastidio che arreca con la richiesta di leggerlo, ma, dice, «non saranno più lunghe le liti e i dispendi, che [con la lettura e la successiva applicazione della nuova scritta] procurasi ovviare?».

Lunghe liti e dispendi, dunque. Ma anche «miglioria delle colonie», che saranno rese possibili dall'applicazione corretta di nuove politiche agronomiche e dal «buon costume», perché, altrimenti, cosa si può «sperare dai contadini dissoluti, irreligiosi, molli, depposciati?».

Il parroco avverte la pesantezza dell'intervento sul privato dei mezzadri («sembrerà a certuni null'altro che un tedio il leggere articoli riguardanti la morrigheratezza»), ma aggiunge che «se vi è stato sempre bisogno procurare la moralità in campagna, oggi vi è assoluta necessità, *experto crede*; né mi si dica che l'uomo dee esser libero, e questi patti sembrano estranei alla soccida tra il Padrone e il Colono. Per me sto col Vangelo, che colla debita proporzione, come è obbligato un Padre a invigilare su un figlio, un Capoccia inverso alla famiglia, così un Padrone rapporto a' propri Coloni». Sembra quasi sentir parlare Monaldo Leopardi della pesarese «Voce della ragione», per il quale, come egli stesso diceva, il miglior amico del sovrano è il boja¹³.

E ancora: «Più assiduità alla fatica, più premura e precisione, più moralità, si esigono pure dai Padroni, e si procuri rendere amorevoli e riconoscenti i Coloni, piuttosto, per quanto è possibile, col sgravarli dagli altri pesi. Diversamente, aggiunge, corre comunemente fra contadini questa morale, che il passero deve governarsi d'intorno al pagliaro»¹⁴.

Si accompagna alla inequivocabile lettera una proposta di normativa molto dettagliata¹⁵, dalla quale possono ricavarsi alcuni punti nodali così riassumibili:

1. durata del contratto e dell'annata agraria, dato che esso è annuale, anche se tacitamente rinnovabile;
2. istruzioni sulle tecniche di lavorazione del suolo e sugli ingrassi;
3. tecnica delle coltivazioni erbacee, arbustive, arboree e sussidiarie;
4. tenuta del bestiame grosso, minuto e da cortile;
5. attrezzi da lavoro;
6. divisione dei prodotti;

7. astuzie e dispetti;
8. oneri, pesi, regalie, obblighi;
9. regole morali da osservarsi entro la colonia e fuori della stessa da parte del capoccia e degli altri membri della famiglia da lui diretta.

Ognuno dei suddetti punti (e dei sottopunti interni ad essi) dovrebbe essere commentato per esplicitarne fino in fondo la ratio: dalla coltura della fava e dalla pratica dei sovesci da parte di terzi, alle prestazioni clandestine con i buoi (tenuti a metà col padrone) in conto di altri (stroppe), alla potatura degli alberi da legna, da foglia, da frutto, alla divisione del grano, alla persistenza delle seminagioni «a carico del Colono, eccetto...» (e qui è una riga in bianco per dire quali, comparando in vari contratti coevi il principio del 50% nell'onere del seme), alla partizione dell'olio d'oliva, dei maiali, delle fascine, dei legni tutori recuperati, del letame, dei cippi di confine o «termini», dello sterro dei fossi, della vendemmia e del trasporto delle uve nella cantina padronale, dell'«opera» (se ed in quanto necessaria), delle operazioni «a dispetto» verso il proprietario e verso il colono subentrante, e così via.

Nella sostanza le norme tecniche e la divisione dei prodotti sono in linea con la cultura agronomica del tempo e con i fondamenti del patto mezzadrile, così come lo si adotta nelle Marche, con qualche disponibilità a concedere alcuni compensi, rimborsi e garanzie al colono per opere non strettamente concernenti le coltivazioni, l'allevamento e nelle rotture contrattuali. Ad esempio: la somministrazione di cibarie, il compenso «per le fatiche e seminazioni fatte» in caso di escomio improvviso ed immediato «per gravi mancanze e trasgressioni a qualunque siasi patto ed articolo, in tutto o in parte, nel presente scritto contenuto», la garanzia, nelle liti, della presenza «di due periti, da scegliersi uno dal Padrone, uno dal Colono».

Di contro ricorre l'insistenza a rinunciare «qualunque legge che avesse mai disposto o disponesse il contrario» rispetto agli articoli di «questo patto, così espresso, volontariamente e liberamente fatto e accettato, senza di che non si sarebbe divenuto al presente contratto». E ciò, ovviamente, ricorda il manzoniano e formale far parti uguali tra disuguali, quando una di esse, tra l'altro, non ha forza negoziale ed è spesso analfabeta, come prova una polizza del 1840 (Senigallia), firmata estesamente da due coloni su 32, apponendo gli altri 30 il segno di croce.

Restano gli aspetti più odiosi, presenti anche nelle già ricordate «discipline agrarie» dei Leuchtenberg, formalizzate agli articoli 32 e 33 della proposta di don Monti, che testualmente recitano: art. 32: «Sarà facoltà del Padrone cacciare dalla possessione il Colono, anche fuori di tempo, se egli o qualunque della

sua famiglia vestisse oltre il proprio grado e la propria condizione»; art. 33: «Resta proibito al Colono di frequentare bettole ed osterie, il giuoco e la caccia smodati, o di vender vino o far porchetta senza licenza del Padrone, tener ridotti, chiamare opera senza bisogno ed il permettere alla famiglia lunghi amoreggiamenti; ed in caso di maritaggio dovrà assegnarsi alla sposa una dote congrua in corrispondenza dello stato proprio e del numero degli altri individui componenti la famiglia, quali a cagione di dote vistosa se ne vanno a spianto. Si proibisce l'abuso del zigaro, quale non si potrà usare senza necessità approvata dal medico, ed il frequentare fiere e mercati senza bisogno; molto meno corrispondenze sospette. In caso di mancanza si richiama l'articolo 34», che autorizza il padrone «a scacciare il Colono anche fuori di tempo», sottolineato nell'originale.

La rivoluzione degli anni 1848 e, per le Marche, del 1849, è ormai alle porte e le nuove discipline agrarie, come il nuovo statuto mezzadrile di Urbania¹⁶, non troveranno che marginale applicazione o decadranno, nell'aspetto giuridico formale, con il codice del 1865. Tuttavia gli inquirenti del 1870 e anni seguenti (*l'Inchiesta agraria*) torneranno ancora sui rapporti tra padroni e mezzadri, sul lusso dei contadini, sulle bettole, sull'uso apparentemente smodato dell'assegnare doti vistose, trovando sostanziale consenso, tranne nel caso di queste ultime (si potrebbe parlare di esigenze di *status*), da parte di quelli che appaiono essere tra i più solidi e considerati tra i mezzadri marchigiani¹⁷.

Nel fatto specifico si realizza una specie di convergenza culturale tra padroni illuminati e contadini conservatori, ormai ben radicati sui poteri e forse pronti a diventare proprietari. Ciò, del resto, aveva previsto la legge sulla avocazione allo Stato dei beni ecclesiastici e la loro messa a pubblica asta, anche se gli stessi, è detto nell'*Inchiesta*, «ingrossarono e ingrassarono» i vecchi proprietari o finirono nelle mani di piemontesi giunti nell'Italia centrale al seguito dei soldati subalpini¹⁸. Tanto più che la Chiesa scomunicava quanti compravano i suddetti beni (il che spaventava più i mezzadri che i proprietari) e le Casse di risparmio o rurali, spesso fondate da religiosi, non prestavano soldi ai mezzadri forse desiderosi di comprare.

Note

1 S. Anselmi, *Discipline agrarie della Casa Ducale di Leuchtenberg, 1848*, in Id., *Economia e vita sociale in una regione italiana tra Sette e Ottocento*, Urbino 1971, pp. 157-185.

2 *Ibidem*, pp. 258-261: *Regole generali*. Maiuscole iniziali nel testo.

3 S. Anselmi, *Mezzadri e mezzadrie nell'Italia centrale*, in P. Bevilacqua (a cura), *Storia*

dell'agricoltura italiana in età contemporanea, vol. II: *Uomini e classi*, Venezia 1990, pp. 201-260, a pp. 216-217, e Id., *Padroni e contadini*, in S. Anselmi (a cura), *Storia d'Italia Einaudi. Le Regioni: Le Marche*, Torino 1987, pp. 243-297, particolarmente a p. 250.

4 Autori vari, *Ribellismo, protesta sociale, resistenza nell'Italia mezzadrile fra XVIII e XX secolo*, a cura di A. Caracciolo, fascicolo 2 degli «Annali Cervi», Bologna 1980.

5 Su ciò, oltre al pionieristico lavoro di L. Chevalier, *Classi lavoratrici e classi pericolose. Parigi nella rivoluzione industriale* (ed. francese 1958), Bari 1976, si vedano alcune riflessioni di E. Sori, *Storia criminale: problemi, fonti, metodi*, in «Proposte e ricerche», 6, 1981, pp. 5-16, particolarmente ai paragrafi 1-4.

6 In proposito: G. Giorgetti, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal XVI secolo a oggi*, Torino 1974, p. 282, il quale conferma questo concetto.

7 Come è noto, nelle campagne mezzadrili a buona giacitura e produzione promiscua il rapporto *superficie poderale / forza lavoro* è di 1 ettaro per persona, adulti per piccoli, uomini per donne. Su ciò: S. Anselmi, *La famiglia del mezzadro marchigiano nell'Ottocento: dimensione dei terreni e forza lavoro*, in Id., *Mezzadri e terre nelle Marche*, Bologna 1978, pp. 117-137, ma si vedano anche gli studi di M. Pasolini, *Una famiglia di mezzadri romagnoli nel comune di Ravenna*, in «Giornale degli economisti», s. II, vol. I (1980), pp. 245-263 + sette tavole di appendice, e C. Poni, *La famiglia contadina e il podere*, in Id., *Fossi e cavedagne benedicon le campagne*, Bologna 1982, ma già apparso nel 1977 e nel 1978.

8 F. Landi, *Il parroco maestro dei contadini: modelli di controllo sociale e di informazione agronomica nella pubblicistica del Settecento*, in «Proposte e ricerche», 24, 1990, pp. 133-152.

9 Per Romagna e Marche basterà ricordare quelli di G. A. Battarra, *Pratica agraria*, Roma 1778, e A. Rastelli, *Il dottore della villa su tutti i principali oggetti dell'agricoltura*, Jesi 1808, due tomi.

10 R. Paci, «*Gli oneri aggiuntivi del patto di mezzadria e il giacobino Tommaso Consolini*», in «Proposte e ricerche», 25, 1990, pp. 89-95.

11 C. Leonardi, *Il nuovo statuto agrario di Urbania nel tramonto dello Stato Pontificio: una proposta*, in «Proposte e ricerche», 22, 1989, pp. 123-131: «Nel 1833, "dietro invito del superiore governo a rivedere i vecchi statuti", il gonfaloniere aveva formato "una deputazione [...] di tre membri, per la parte agraria"», p. 123.

12 Archivio di Stato, Pesaro, Sezione di Fano, *Archivio privato Marcolini*, b. 7/2, carteggio, 1848, lettera del 17 gennaio 1848. Ringrazio l'archivista Giuseppina Boiani Tombari, responsabile della Sezione fanese, che mi ha gentilmente segnalato sia la lettera, sia la proposta inviata al conte Camillo Marcolini.

13 M. Leopardi, *Considerazioni sui danni provenienti all'Italia dalla eccessiva diffusione e lettura dei giornali politici di Francia*, in «La voce della ragione» (Pesaro), a. I, n. 1, 31 maggio 1832.

14 *Lettera al Marcolini*, penultimo capoverso.

15 Si rinvia alla appendice al presente scritto per la normativa proposta, interamente trascritta.

16 C. Leonardi, *Il nuovo statuto*, cit.

17 *Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, estratto dal volume XI, tomo II, Roma 1883, appendice, pp. 734-771.

18 S. Anselmi, *Una storia dell'agricoltura marchigiana*, Ancona 1985, p. 112.

Appendice

La polizza proposta da don Vincenzo Monti nel 1848

[Archivio di Stato, Pesaro, Sezione di Fano, Archivio privato Marcolini, b. 7/12, carteggio 1848]

Nel nome di Dio. E così sia. Governo Pontificio, Comune di ..., Territorio di ..., a di ..., 18...

Colla presente, benché privata Scrittura fatta in ... da valersi in ogni modo migliore di Legge, si dichiara come il Sig. ..., possidente domiciliato in ..., dà a coltivazione, o come dicesi a Colonia, un di lui predio posto nel territorio di..., in vocabolo ..., di seminazione di Rubbia ..., Coppe ..., Provende¹ ..., a ..., domiciliato ora in ..., come Capo della Famiglia che seco recarà, composta di individui n. ..., cioè d'Uomini n. ..., Donne n. ..., Fanciulli n. ... e Garzoni n. ..., per cui tutti gli atti sì giudiziali che estragiudiziali verranno diretti dal Padrone al solo ..., come capoccia e dovranno aver forza contro tutti quelli che seco condusse nella colonia, per cui venendo mai a mancare, si conviene che il più vecchio della famiglia subbentri a fare le sue veci, e per conseguenza a quegli soltanto si dirigerà qualunque atto tanto giudiziale che extragiudiziale coi seguenti patti e condizioni, cioè:

1. Il detto predio si dà per un anno, da incominciare nel Mese di Ottobre, terminata la vendemmia², ed avere termine nello stesso tempo dell'anno seguente, e così di anno in anno, finché una delle parti non darà disdetta in iscritto, accettata dalla controparte in presenza di due testimoni entro il mese di Maggio, rinunciando espressamente qualunque Legge, che avesse mai disposto o disponesse il contrario, e ciò promettendo anche in forza del loro giuramento e che, anzi, la parte che si ricusasse di stare a questo patto così espresso, volontariamente e liberamente fatto ed accettato, senza di che non si sarebbe divenuto al presente contratto, le spese tutte occorrenti per darla giuridica, o occorrenti di poi per sostenere un giudizio, siano a tutto carico della parte dissenziente e renitante a quanto sopra si è promesso, cosichè questi debba sottostare a tutti i danni, spese ed interessi anche non rifattibili³ per decreto di Giudice, perché così per patto espresso, ed altrimenti, ecc.

2. Sia tenuto il detto Colono bene e ad uso d'arte coltivare il terreno e custodire le piante e precisamente come gli verrà ordinato dal Padrone o chi per lui. Non dovrà mai lavorare per il bagnato⁴. Dovrà arare la terra per grano a quattro o almeno tre solchi⁵ col perticaio, compreso quello della seminazione, ed i primi tre o alla meno due solchi nei mesi di luglio e di agosto, prima della semina, rompendo, arando, ripassando e seminando. Il grano della semente sia ben concio e pulito e, se bisogna, passato per acqua di calce, che si pagherà in comune. Pel formentone dovrà vangare il terreno, ed ogni sei solchi cavargli il fosso ben atteggiato nella distanza non meno di tre palmi l'uno dall'altro dei cavaticci⁶. Sia piantato rado, cosichè da una pianta all'altra vi sia la distanza almeno di mezzo braccio, che se nato fusse troppo sotto si diradi nella zappatura ed i solchi siano distanti l'uno dall'altro almeno un braccio. Non si tronchino i pennacchi⁷ finché non è caduto il pistrillo o fiore, e così non si faccia la prima cima, se non quando

incomincia a maturare il panocchio o panetto, e si spighino dalle frondi, quando incomincino disseccarsi i panetti. Non si zappino per la prima⁸, finché almeno non avrà gettato tre foglie, che se prima venisse sopraffatto dall'erbe, queste si svellino o si taglino; e non si faccia l'ultima zappatura, finché non sarà alto un piede circa, ed allora si ammucchi più terra, che si può d'intorno al gambo. Il panetto non si colga se non quando sarà ben maturato in sulla pianta. Subbito si lavorino i granturcai, e i fusti estirpati dal suolo, si raccolgano in fasci.

Per la fava dovrà fare il debito lavoro a vanga, piantata a buga⁹, questa pure non tanto fitta, e ponendovi non più di cinque acini¹⁰ per buga, cavandogli i fossi e atteggiando la terra e zappandola prima della fioritura. E ove allignano i così detti fioroni¹¹ questi appena spuntati dal terreno prima che maturi il seme, e precisamente ogni mattina, si svellino dal terreno. Unico rimedio fin d'ora conosciuto per estirparli. I fagioli si planteranno in sito appartato, non mai fra il formentone, letamando il terreno prima di lavorarlo. Dopo nati si zapperanno due volte.

Seminerà meliga¹² di girasoli; planterà patate, zucche, e ne darà la metà del raccolto al Padrone; così ceci, cicerchie, lenticchie. L'erbe¹³ si semino di diversa qualità per quanto potrà il bisogno, non mai presso i filoni.

Dovrà il colono tenere spurgati e franchi¹⁴ tutti i fossi da guardia alle strade, e le bughe ove scolano le acque e far tutti gli aquarii¹⁵, ove se ne conoscerà il bisogno.

3. Dovrà il colono sviticchiare e sbroccare¹⁶ le viti non più tardi del mese di maggio, vangandole nello stesso mese ad uso d'arte, pulendole delle radici fra le due terre¹⁷, che dicesi sbarbettarle, e zappandole nel mese di agosto, letamando le viti giovani e le più deboli. Come pure espressamente si comanda di scortecciarle tutte infra l'anno colle mani, senza adoperare ferro; dopo la pioggia ed in giornate umide toglierli con ferro bene affilato tutto il seccume e potarle subito dopo la vendemmia fino alla metà di novembre (a meno che non sia esposto in luoghi bassi e umidi) ed in allora la potatura si faccia con lasciargli un maggior numero di majoli¹⁸, ed anco più lunghi da ripotarizzarsi¹⁹ a suo tempo in primavera. Il mosto si dividerà a metà. Solo il Padrone si riserva di scegliere le uve, compensando il Colono con altrettanto mosto. La vendemmia si farà quando, giunto che sia il tempo e dove vorrà il Padrone, trasportando le uve o il mosto ove gli verrà ordinato. Quando il Colono vendemmia la metà del Padrone, questi dovrà dargli le cibarie.

Le canne ed i pali²⁰ si spiantino dopo la vendemmia, e si ripongano in luogo sicuro e coperti dalle acque, per poter nell'anno venturo soprartare²¹ quelli che saranno atti, dando degli altri la metà al Padrone.

4. Tutte le piante saranno dal Colono custodite a suo tempo, concimate, vangate, zappate subito dopo falciato lo strame²², ripulite più volte dai polloni e dal seccume²³ anche lungo il pedale²⁴, e verranno ripurgate con un strofone bagnato nella lisiva²⁵, o nell'acqua di calce densa a torno tutte le piante più giovani da quella sichinide²⁶ o così detta velutina giallastra, che si attacca alle piante e che le fa invecchiare e deperire ancora. Non si lavori mai coll'aratro vicino alle piante, né vi si semini, né vi si piantino alcuna altra cosa.

5. Tutte le frutta si divideranno per metà, così pure tutte le fascine di viti, oppi, frutti,

olmi, spini, canne secche; e qualunque pianta si dissecchi sarà tutta del Padrone, e la si trasporterà al medesimo colle sole cibarie²⁷, le quali pur si daranno quando pur si trasporterà la metà delle fascine. Quelle però di scapeccio²⁸ saranno tutte padronali ed al Padrone incomberà farle tagliare e trasportare.

Sia espressamente proibito al Colono di vendere qualunque qualità e quantità di fascine, toccatagli in parte, comprese canne e pali, ma che debba servirsene a proprio uso nella colonia, restandogli egualmente proibito di tagliare sui mozziconi²⁹, sulle querce e su qualunque altra pianta senza licenza: in caso diverso sia tenuto a tutti i danni. Non possa strongare³⁰ i mozziconi sotto pena di baj 30 l'uno.

6. Sarà tenuto il colono assistere alla cantina del Padrone ed al [non si legge] dei generi, contentandosi delle sole cibarie.

7. La foglia dei mori gelsi sarà tutta del Padrone, quale farà conciarli³¹ a suo carico; ovvero facendosi i filugelli³² in consegna al colono, dividendo la metà del ritratto dai bocci³³. Dovendo comprarsi la foglia, non bastando quella padronale, allora ... [una riga in bianco per indicare particolari accordi]. Non potrà mai togliersi la seconda foglia³⁴ sotto pena di baj 50 per cadauna pianta. Come pure non potranno sbranciarsi³⁵ le piante novelle, né il primo né il secondo anno sotto la suddetta pena.

8. Nel mese di luglio si taglino nel canneto fra le due terre³⁶ le piccole cannuce, affinché queste non tolgano alimento alle altre canne grosse. I canneti ed i vinchi³⁷ sono riserbati per Padrone, così che il Colono potrà solo usarne di quella porzione necessaria per la colonia; mancando penserà il Padrone a comprare l'uno e l'altra³⁸. Il colono sarà tenuto a suo tempo vangare il canneto ed anche scassarlo³⁹, quando porterà il bisogno.

9. Il grano prima che si divida dovrà essere conciato a due crivelli⁴⁰ e ben pulito e tenuto per alcun tempo sull'aja in sottilissimi strati esposto al calore dei raggi solari, come pure dovrà ben mondarsi⁴¹ sul campo replicate volte da qualunque sorte d'erbe estranee e nocive, particolarmente delle varie vene, logio⁴² e ..., [non è chiaro], sotto pena di farlo fare da altri a carico del colono, quando questi manchi di farlo. Il grano mietuto si lascerà nelle covate⁴³, che non saranno formate di più di 15 covi l'una, per dieci giorni. Poscia si formerà il barcone⁴⁴ e dopo 15 giorni almeno si potrà battere.

10. Viene espressamente proibito al colono di dare il letame al formentone⁴⁵, come pure di piantare i cosidetti granturchetti⁴⁶ ed i lini, senza licenza. Seminando il lino o piantando la canapa, dovrà darsi [al padrone] la metà sì della foglia, come del seme.

11. Non potrà il Colono introdurre verun nuovo uso o servitù⁴⁷, come non potrà ristoppiare⁴⁸, né variare la coltivazione senza espressa licenza.

12. Tutti li prodotti, niuno eccettuato, dovranno dividersi a metà fra il Padrone e il Colono, a riserva dell'olio d'oliva, di cui il Colono ne avrà ...⁴⁹, il rimanente sarà del Padrone, il quale a proporzione concorrerà nella spesa del molino⁵⁰. A metà pure dovrà dividersi aglio, cipolle, granate, granatelli⁵¹, ed ogni altro qualunque siasi reddito del terreno, e la parte padronale dovrà il colono trasportarla dove parerà al Padrone, colle solite cibarie.

13. Senza espressa licenza del Padrone o Ministro il Colono non potrà mietere grano,

vendemiare, far legna di qualunque sorte, andare a lavorare da altri, far carreggi⁵², né attaccare la stroppa⁵³, sotto pena di esser scacciato dalla possessione anche fuor di tempo e la rificazione di tutti i danni.

14. Si obbliga il colono di trasportare gratis tutto il letame che verrà dato dal Padrone per l'ingrasso⁵⁴ della possessione.

15. Resta espressamente proibito al Colono di far piantare le fave da terze persone⁵⁵ senza intesa del Padrone.

16. Dovrà il Colono a suo tempo custodire il letame rivoltandolo e coprendolo di terra ogni due mesi, e dovrà tenerlo lontano dal muro⁵⁶ palmi 20 entro la buga appositamente fatta, d'intorno alla quale si planterà la fratta⁵⁷ o alberi, che comprerà il Padrone, per difenderlo dai raggi solari⁵⁸. Il letame ben pigiato e nei debiti tempi portato che sarà appena nel campo dovrà subito ricoprirsì con terra a difesa come sopra.

17. Abbisognando al Padrone riattare o rificare la casa colonica, sia obbligato il Colono e sua famiglia di prestarsi gratis al careggio dei materiali occorrenti come arena, gesso, legnami, acqua, dovendosi contentare delle sole cibarie, purché però non sia in tempo in cui si recasse danno alla colonia⁵⁹.

18. Partendo il suddetto Colono dalla possessione, lascerà ben custodite le viti e tutte le altre piante, essendo altrimenti tenuto all'emenda di tutti i danni pe' quali dà facoltà al Padrone come al n. 31, infradicendo, essendo vietato di poter fare innovazione alcuna. Oltre di ciò sarà obbligato di lasciare tutti i fieni, paglia, strami, pule⁶⁰, foglie di granturco⁶¹ ed ogni altra sorte di foraggi raccolti nel predio, sotto pena d'esser perseguitato come reo di furto. Dovrà esser pagato dal nuovo colono della metà del prezzo dei seguenti foraggi a stima de' periti, cioè metà del fieno, foglie e cime di formentone e panetti.

19. Non si potrà fare dal Colono innovazione alcuna sulle magesi nell'ultim'anno⁶² [prima] che parta, ma le potrà, anzi dovrà fare a vanga e a perticajo soltanto come le ricevette e per quella quantità di terreno che era quando venne nella colonia. Non potrà ristoppiare, non rompere li terreni sodivi senza licenza, e le maggesi non si potranno fare oltre il tempo proibito⁶³ dalla Legge o dalla consuetudine.

20. Il colono, fatta la vendemmia, partendo dalla Colonia consegnerà al suo successore, presente il Padrone, o chi per lui, la casa vota nello stato e termini che l'avrà ricevuta, come all'inventario, che qui in calce appositamente viene esposto, a meno del consumo per l'uso ed esclusi i casi fortuiti, e per resto sia tenuto a tutti i danni come al n. 31.

21. Il Colono alla sua partenza non possa anticipatamente, o come suol dirsi a dispetto, sfrondare olmi, caneti, viti, oppi⁶⁴, fare i granturchetti, falciare prati a danno del nuovo colono, altrimenti sia tenuto come al n. 31.

22. Il Colono dovrà tenere chiusi i polli dai primi di giugno a che sarà diviso il grano, così in tempo che sarà matura l'uva fino dopo la vendemmia.

23. Il guadagno o perdita sul bestiame di qualunque natura o specie sarà a metà, come egualmente sarà a metà la perdita, purché questa non provenga da colpa o incuria del colono; in allora sarà a tutto carico del medesimo, quale in tal caso o si storpiasse o

si scornasse⁶⁵ o ammalasse o morisse, si obbliga alla rifazione di tutto il danno come al n. 31.

24. Qualunque cibo, alimento o spesa occorrente pel bestiame di qualunque specie che resta installato nella colonia, dovrà farsi in comune fra il Padrone e il Colono, sia per governo⁶⁶, sia per robba da impagliare⁶⁷ dovendosi comprare, sia per imposizioni comunali, medicinali, veterinario in caso di malattia, purché come sopra non provenga per colpa, negligenza e incuria del Colono, allora si richiama il n. 23 superiore.

25. Il maiale sarà ...⁶⁸ per cui le ghiande e i frutti che cadono immaturi saranno ...⁶⁹ ed il Padrone darà ... libbre di semola.

26. Non potrà il Colono condurre le bestie alla fiera o mercato e molto meno fare verun contratto di compra o vendita senza il consenso del Padrone, sotto pena di nullità, e colla rifazione di tutti i danni, spese e interessi giudiziali che estragiudiciali come al n. 31., ed in tal caso la vendita o compra sarà per non fatta, ed il Padrone potrà ricuperare le bestie vendute ovunque esistino nel termine di due mesi.

27. Tutte le sementi saranno a carico del Colono, eccetto...⁷⁰.

28. Le fratte vive di guardia si dovranno apparecchiare, non mai tagliarsi da fondo senza espressa licenza del Padrone. Dovranno dal Colono vangarsi nei debiti tempi due volte l'anno, e quando dai ladri venisse sbugata, sia sua premura di chiudere subito i bughi, altrimenti sarà tenuto [responsabile] di tutti i danni.

29. Dovrà il Colono tenere scoperti i termini⁷¹ e custodirli, mancando sarà tenuto a tutti i danni. Non potrà permettere niuna servitù o passaggio a traverso della possessione, altrimenti sarà tenuto a tutti i danni.

30. Abbisognando il Colono dell'opera⁷² a farsi debitamente le facende nella Colonia sia obbligato il Colono a prenderla; diversamente potrà il Padrone o fattore a spese del Colono, dietro preventivo avviso fatto al medesimo, mettere l'opera a fare la facenda necessaria a modo e tempo debito, rivalendosi, ecc.

31. Alla partenza del Colono dalla possessione trovandosi questo debitore inverso il Padrone in causa di partiti⁷³, che si obbliga pagare come appresso, ma insoluti, non che per sovvenzioni avute, danni recati e per qualsiasi altro titolo contemplato specialmente nel presente scritto, accorda al Padrone stesso, ora per allora, la facoltà di potersi rivalere sull'entrate, masserizie di casa, attrezzi rurali e su tutt'altro di sua proprietà fino all'estinzione del debito, e ciò per patto espresso, ecc., rinunciandosi, ecc., senza di che non si sarebbe effettuato il presente contratto di colonia.

32. Sarà in facoltà del Padrone cacciare dalla possessione il Colono, anche fuori di tempo, se egli o qualunque della sua famiglia vestisse oltre il proprio grado e la propria condizione.

33. Resta proibito al Colono di frequentare bettole, ed osterie, il giuoco e la caccia smodati, o di vendere vino o far porchette⁷⁴ senza licenza del Padrone, tener ridotti⁷⁵, chiamare opera senza bisogno ed il permettere alla famiglia lunghi ammoreggiamenti, ed in caso di maritaggio dovrà assegnarsi alla sposa una dote congrua in corrispettività dello stato proprio e del numero degli altri individui componenti la famiglia, quali a ca-

gione di doti vistose se ne vanno a spianto. Si proibisce l'abuso del zigaro, quale non si potrà usare senza necessità approvata dal medico, ed il frequentare fiere e mercati senza bisogno; molto meno tenere corrispondenze sospette. In caso di mancanza si richiama il n. infradicendo.

34. Sta pure in facoltà del Padrone scacciare il Colono *anche fuori di tempo* in caso di gravi mancanze e per gravi trasgressioni a qualunque siasi patto od articolo, in tutto o in parte nel presente scritto contenuto; come pure per qualunque disobidenza irragionevole o poco rispetto del Colono o di atti di sua famiglia inverso del Padrone o Fattore, rinunciando a qualunque giudizio, che facesse a suo favore, perché così per patto espresso, ecc., non altrimenti, ecc., senza di che non si sarebbe venuto al presente contratto di Colonia. Ben inteso però che in tal caso il Colono debba avere un compenso soltanto per le fatiche e seminazioni fatte a giudizio di due periti, da scegliersi uno dal Padrone e l'altro dal Colono.

35. Dovendosi licenziare il Colono *fuor di tempo giuridicamente*, come al n. 34 superiore, si obbliga il Colono ...⁷⁶, ora per allora, a sottostare a tutte le spese, danni ed interessi, si giudiziali, che estragiudiziali, anche non rifattibili per decreto di giudice, dando egualmente al Padrone per la rivalsa la facoltà come al n. 31 sopracitato, perché così per patto espresso, ecc., non altrimenti, ecc., rinunciandosi, ecc.

36. Dovrà il Colono portar seco tutti gli attrezzi necessari alla buona coltivazione della colonia, cioè aratri n. ..., col coltro di libbre 15 e gomera⁷⁷ di libbre 30, vanghe n. ..., seghetti n. ..., scure n. ..., scale n. ..., botti per il trasporto delle uve n. ..., il tutto in buono stato, e sempre così mantenuto.

37. È proibito al Colono di dare qualunque emolumento o donativo in granaglie, uve, mosto, olio, ulive, fascine e qualunque altro prodotto a qualunque persona sotto qualunque titolo, prima che sia fatta la divisione, e che sia consegnata la giusta parte al Padrone.

38. Resta espressamente proibito al Colono di dar ricetto per più sere agli vagabondi, accattoni, forestieri, ed anco di giorno, sia in casa, in stalla, nel fienile, nel forno.

39. Sarà obbligato il colono di tenere nella stalla colonica il sottonotato bestiame colle condizioni e collariche⁷⁸ descritte in calce del presente.

De' bestiami da installarsi per l'andamento e commercio della colonia

qualità e quantità degli animali bovini a comune partito

	n.	padronali n.
bovi		
manzi		
vacche		
vitelle d'un anno		
vitelli stallati		

qualità e quantità di bestie di diverse specie a comune partito

	n.	padronali n.
pecore		
montoni		
agnelli		
scrofe		
majali		
serbatori ⁷⁹		
cavalli e cavalle		
asini e asine		

Addizioni e modificazioni

40. Si modifica l'art. 37 riguardo a Mendicanti, cioè Monaci e Cappuccini.

Scorte morte di parte dominicale che si consegnano al sudd. colono e che il medesimo si obbliga mantenere e restituire alla partenza dalla colonia.

grano	coppe... provende...	fava	coppe... provende...
fagioli		cece	
cicerchia		veccia o moco	
lenta ⁸⁰		segale	
granturco		spelta	
seme di lino		lupini	
orzo			
magesi dominicali ⁸¹			
fieno			
paglia			
strame			

Partiti e pesi⁸² che si obbliga il colono soddisfare annualmente: per partiti scadibili l'ultimo di 7bre p.v.

	paja n.	ovvero scudi
per capponi di libbre		
per ova		
per galine a carnevale		
per pollastre nella vigilia		
idem dette d'agosto		
idem sull'aja		
per corrisposta dell'orto		
foglia di formentone sacchi		
canestre d'uva		

uva secca lib.
fichi secchi
pacchi o sacche uliva secca n.
per lattaroli⁸³ n.
per carne suina lib... a scudi ... il cento
erbaggi

in foraggi:

fieno
strame
paglia
erba

in fatiche:

giornate a mano n.
viaggi col carro n.
fossi per scassate
buche
propagini⁸⁴
bucate⁸⁵

in collara:

per ogni paja bovi da lavoro: grano, rubbi... coppe ... provende ...
per ogni paja di manzi, idem
per ogni paja di vacche, non figliando, idem
figliando la metà, cioè cottimo del prato in grano
idem in denaro

E per la piena e valida osservanza di quanto sopra, tanto il padrone, quanto il colono ogniuno per tutto ciò che li riguarda si obligorno e si obbligano all'adempimento di tutte le predette condizioni e patti rispettivamente accettati senza veruna eccezione, e pichia⁸⁶, riserva ed interpretazione nella più ampla forma delle vigenti leggi ed obbligo camerale⁸⁷, obbligando loro stessi, eredi e beni si presenti che futuri, e così si firmano alla presenza degli infrascritti testimoni.

In fede

Inventario della casa colonica

Camere n. ..., con soffitti n. ..., con pavimenti doppi n. ..., porte n. ..., gangheri⁸⁸ n. ..., piastre⁸⁹ n. ..., serrature con chiavi n. ..., porte..., catenacci n. ..., bracci di ferro⁹⁰ n. ..., finestre con vitriate n. ..., con soli scuri⁹¹ n. ..., scafa⁹² ..., sciaquatojo⁹³ di ..., camini con cappa n. ..., loggie n. ..., cappanne n. ..., stipi⁹⁴ n. ..., forno con chiusa⁹⁵ di ..., pozzo con beverario⁹⁶ di ..., con girella⁹⁷ ..., stalla capace per paja bestie n. ..., greppie⁹⁸ n. ..., cantina⁹⁹ con ..., grotta¹⁰⁰ con nicchie¹⁰¹ n. ..., metulli¹⁰² n. ..., termini¹⁰³ nella possessione n. ..., nuovi bonifici¹⁰⁴ fatti nella suddetta casa colonica nell'anno.

Inventario delle piante

Orto di grandezza di piedi ... con siepi di ..., caneto di piedi..., buga del letame con ... fratta ..., postini ¹⁰⁵ con piante diverse e piantate esistenti nei med. ..., propagini n. ..., oppi vecchi n. ..., giovani n. ..., viti alte n. ..., basse n. ..., olmi vecchi n. ..., giovani n. ..., persici ¹⁰⁶ n. ..., cotogni n. ..., mori gelsi vecchi n. ..., giovani n. ..., olivi vecchi n. ..., giovani n. ..., mandorli vecchi n. ..., giovani n. ..., albicocchi vecchi n. ..., giovani n. ..., salci ¹⁰⁷ n. ..., pioppi n. ..., vinco bottargo ¹⁰⁸ n. ..., ciliegi vecchi n. ..., giovani n. ..., peri vecchi n. ..., giovani n. ..., meli vecchi n. ..., giovani n. ..., susini vecchi n. ..., giovani n. ..., sorbi vecchi n. ..., giovani n. ..., noci vecchi n. ..., giovani n. ..., capeccioni ¹⁰⁹ n. ..., quercie vecchie n. ..., allevatelle ¹¹⁰ n. ..., giuggioli ¹¹¹ n. ..., melograni n. ..., nespoli n. ..., nocioli n. ..., ontani n. ..., pini n. ..., cipressi n. ..., lauri n. ..., castagni n. ..., frassini n. ..., nuovi bonifici e piantagioni fatte nella colonia l'anno ...

n.b.: 1. Nelle grandi colonie (che d'ordinario rendono sempre meno di fruttato delle piccole) abbenché siano molte le braccia, non può scrupolosamente essigersi ciò che si contiene nel presente scritto. Accettati sarà quelli che lo saranno ...

2. Che il colono debba pagare la collara avendo le bestie a *comun partito* è cosa questionabile tuttora fra teologi. Il porre poi le bestie a *capo salvo* ¹¹² è proibito espressamente da tutte le leggi.

Note alla appendice

¹ *Rubbi, coppe, provende*: misure di capacità per aridi (qui si tratta di grano) e non, nel fatto specifico, misure di superficie. Sono relative alla idoneità del suolo a ricevere secondo le regole della buona coltivazione un certo numero di *rubbi, coppe* e *provende* di seme. Le misure preunitarie hanno, come si sa, valore locale, ma si può dire che nell'Ottocento, ormai, il mercato, soprattutto del grano, le ha sostanzialmente unificate su vaste aree. Il *rubbio* (capacità che diventa peso) oscilla sui 211 chili, la *coppa* è l'ottava parte del *rubbio* (o *soma*, pari a kg 26,250 circa); la *provenda* è la quarta parte della *coppa* (kg 6,5 circa). Non si possono dare valori precisi perché va sempre considerato, rispetto alla misura di capacità, il peso specifico del cereale. Va aggiunto che il *rubbio (soma)* è anche misura agraria di superficie ma con un vasto ventaglio di valori in ordine alla giurisdizione amministrativa e alla giacitura dei suoli.

² Il che può spostare di qualche giorno la chiusura dell'annata agraria. Si tollera detta chiusura fino «a San Martino, quando ogni mosto è vino», cioè all'11 novembre.

³ Si legge proprio così. Va interpretato: anche non previsti dal giudice.

⁴ Dopo le piogge, perché il suolo viene danneggiato e la terra «si malteggia» (indurisce) per le impronte che uomini e animali vi lasciano.

⁵ Lavorarla in solchi con l'aratro e con l'erpice per tre o quattro volte secondo i tempi previsti.

⁶ Cumuli di terra «cavata» dai solchi e allineata lungo gli stessi.

⁷ Efflorescenze apicali che non debbono essere tolte fino a che non è caduto il fiore del mais, né - per il seguito del testo - si faccia la prima asportazione (cima o cimatura) della parte terminale della pianta se non quando matura la pannocchia e si sfronda, lasciando così il «pannetto» a maturare.

⁸ Volta.

⁹ Buca.

¹⁰ Chicchi.

¹¹ Pianta selvatica primaverile alta 15-20 cm con fiore appuntito rossastro a forma di pannocchia di granoturco.

¹² Non si è in grado di dire in questo caso il significato della espressione «meliga di». Il girasole può essere seminato a buche e a solchetti.

¹³ Deve intendersi «erbe da foraggi»: medica, sulla, ecc.

¹⁴ Liberi.

¹⁵ Fossetti al traverso delle colture per il deflusso delle acque piovane, detti anche «acquedocci».

¹⁶ Ripulire le viti dai brocchi o rami inutili.

¹⁷ Tra la terra coltivata e quella da calpestio per servizio delle colture.

¹⁸ Detti anche «parature»: sono i tralci dai quali dovranno nascere i grappoli d'uva.

¹⁹ Potarsi di nuovo.

²⁰ Paletti e canne per il sostegno annuale delle viti.

²¹ Riutilizzare.

²² Stoppie ed erbe secche.

²³ Germogli e tralci secchi.

²⁴ Parte bassa della pianta che emerge dal suolo.

²⁵ Straccio bagnato in una soluzione a media concentrazione di idrati e carbonati alcalini.

²⁶ Seccaggine.

²⁷ Ottenendo dal proprietario il solo vitto.

²⁸ Sfrondatura.

²⁹ Quanto resta degli alberi tagliati (mozzati) ma ancora a dimora; probabilmente si riferisce ai mori gelsi capitozzati.

³⁰ Troncare.

³¹ Potarli.

³² Allevandosi i bachi o bigatti da seta.

³³ Bozzoli.

³⁴ La foglia rinata dopo l'asportazione della prima.

³⁵ Privare del fogliame.

³⁶ Si veda la nota 17.

³⁷ Vincareti, ove i vincastri producono i rami flessibili adatti a legature e per fare panieri e cestini.

³⁸ Canne e vimini.

³⁹ Scavarlo, facendo solchetti e gettando la terra di risulta sopra gli «ocini» (occhi o novàli) delle canne.

⁴⁰ Passato a due vagli per toglierne le impurità.

- 41 Pulirsi, a suo tempo, il terreno sul quale cresce il cereale dalle erbacce («cipollacce»); ciò può essere fatto con la zappa e/o «a mano».
- 42 Avena, loglio, ecc.
- 43 Raccolte bene attate di covoni o covi, ossia di fasci di grano mietuto e legato.
- 44 «Barca» di covoni a base ampia, quadrangolare o rettangolare.
- 45 Frumentone o mais da farina per alimentazione prevalentemente umana.
- 46 Frumentone da foraggio.
- 47 Obbligo che nel fatto si contrae verso terzi, e limita la libertà di azione (un passaggio, l'accesso ad un pozzo, ecc.) a seguito di ripetuto uso più o meno tacito.
- 48 Seminare a grano o altro cereale un terreno non riposato, che presenta ancora la stoppia dell'anno precedente.
- 49 Spazio in bianco per definire la clausola particolare relativa alla olivicoltura, la cui partizione varia da luogo a luogo.
- 50 Frantoio.
- 51 Scope e scopetti fatti in casa dalla famiglia colonica.
- 52 Carichi e trasporti col carro o biroccio.
- 53 Bovini aggiogati a due, a quattro, a sei per trainare il carro e/o l'aratro qui spesso indicato come perticaio/perticaro.
- 54 Letamazione.
- 55 Si tratta di una coltura fatta da terzi (in generale contadini senza terra, poveri) al fine di ottenere il frutto delle fave, lasciando alla proprietà o al colono del podere le piante da sotterrare (sovescio) al fine di arricchire il terreno di materia organica.
- 56 Del recinto del letamaio.
- 57 Siepe.
- 58 L'eccessivo calore solare secca il letame, sfarinandolo, privandolo cioè delle sostanze organiche.
- 59 Cioè: se si dovessero trascurare le attività colturali per lavorare alla casa, facendo restauri, rinforzi, ricostruzioni, ampliamenti.
- 60 Rivestimento dei semi di cereali che si stacca con la trebbiatura e diventa utile pulviscolo, conservato nei «pulari» che sono capanne cilindriche di canne, coperte di paglia e vegetali di scarto.
- 61 Che possono servire per i sacconi dei letti.
- 62 Non potrà ampliare la superficie a grano, lavorando i suoli a riposo, ma dovrà procedere alla buona tenuta della stessa, arandola con il perticajo o perticaja oltre che, cosa graditissima ai proprietari per la migliore precisione che questa lavorazione consente, con la vanga.
- 63 Vuole dire consentito.
- 64 Aceri campestri in genere usati per sostenere (con l'ausilio di paletti e canne) i filari di viti.
- 65 Rompesse le corna, diminuendo così il valore dell'animale.
- 66 Alimentazione.
- 67 Fare lettieri con la paglia.
- 68 In bianco per la definizione particolare e variabile della partizione tra proprietario e colono.
- 69 Idem.
- 70 Idem, ma in generale, nelle Marche, «sono alla metà».

- 71 Cippi di confine.
- 72 Garzone o bracciante pagato a giornata.
- 73 Partite obbliganti a chiusura dei conti.
- 74 Maialino cotto intero al forno pieno di lardo, erbe aromatiche e droghe. A volte i contadini lo cuocevano per venderlo a terzi.
- 75 Ritrovo con vendita di cibi e vino.
- 76 In bianco per scrivere il nome del colono capofamiglia o capoccia.
- 77 Vomere: nel testo sono indicate le sole parti in ferro dell'aratro.
- 78 Collare: uso del bestiame in favore o conto di terzi.
- 79 Maialetti da allevarsi e portarsi a maturazione nell'annata.
- 80 Lenticchia.
- 81 Sementi di parte padronale lasciate nella colonia per l'annata successiva.
- 82 Obblighi e quantità per ciascuna partita, per voce.
- 83 Torta di latte, uova, zucchero, cannella.
- 84 Rami di piante piegati e parzialmente sotterrati perché mettano le radici e possano essere staccati dalla pianta madre come piante nuove. A volte si tratta delle talee di viti, dette «barbatelle», perché hanno messo le barbe o filamenti che si faranno radici. Ma lo si dice anche per altre piante.
- 85 Bucati: lavatura di panni (lenzuola, tovaglie, abiti, ecc.) in casa del padrone.
- 86 Ripicca: dispetto fatto alla controparte in risposta a qualcosa di sgradito.
- 87 Che riguarda l'amministrazione dello Stato.
- 88 Anelli da porta e batacchi.
- 89 Parte metallica piana e visibile delle serrature.
- 90 Puntelli mobili ferrei che servono a rinforzare dall'interno le ante delle porte quando esse vengono serrate, detti anche «braccioli».
- 91 Finestre senza vetri, chiuse da soli portelloni di legno.
- 92 Lavandino di ...: lo spazio indicato dai puntini andrà riempito con la specificazione del materiale con il quale è costruita la scafa, che è quasi sempre di pietra scavata.
- 93 Lavatoio per panni di ...: si veda la nota 92.
- 94 Credenze ricavate nel muro con chiusure lignee e a due ante.
- 95 Chiusura di ...: si veda la nota 92. In questo caso: legno o ferro.
- 96 Abbeveratoio di ...: si veda la nota 92. In questo caso, di norma, è di legno o di pietra.
- 97 Carrucola. I puntini stanno per lo spazio da riempirsi con il *si* o il *no*.
- 98 Mangiatoie.
- 99 Quel che può esservi di fisso in ordine alla vinificazione.
- 100 Scavata nel terreno con accesso dalla cantina.
- 101 Nicchie scavate nelle pareti tufacee della grotta per conservare bottiglie di vino invecchiato o da invecchiare.
- 102 Pali per i pagliai.
- 103 Si veda la nota 73.
- 104 Migliorie.
- 105 Vivai.
- 106 Alberi di pesco.
- 107 Salici selvatici per vincastri.

108 Vincastro per cerchiare le doghe di secchi, mastelli, bigonce, botticelle.

109 Alberi da «scapecchio», ossia da fronda e fascina.

110 Nuove.

111 *Zizyphus vulgaris*: coltivato a ridosso delle case coloniche, nelle parti a sole, più che per il legno pregiato, per i frutti.

112 Riserva mattuita.